Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 2 febbraio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **963**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . . Pag. 762

1974

LEGGE 7 gennaio 1974, n. **3**.

Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti . . . . . Pag. 762

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Designazione degli istituti di credito fondiario ed edilizio autorizzati ad effettuare le operazioni di mutuo di cui allo art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 Pag. 763

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1971, n. 24, per l'adeguamento dei programmi di studio per il rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale ai sottufficiali delle forze armate . . . . . Pag. 764

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Nomina del commissario dell'Istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri . . . Pag. 770

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1974.

Autorizzazione al Credito Sannite, società per azioni con sede in Benevento, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Benevento . . . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Modifiche ai numeri 4) e 6) del capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse da praticarsi per i mutui accordati dalle sezioni autonome di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 238 . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Determinazione del limite massimo del saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario . . . . Pag. 772

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, a conseguire un legato . . . . . Pag. 773

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Esito di ricorso . . . . . Pag. 773

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 773
Esito di ricorsi Pag.774

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio . . . . . Pag. 774

Ministero delle finanze: Errata-corrige . . . . Pag. 774

Regione Liguria: Variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova . . . . . Pag. 774

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del commercio con l'estero: Concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria . . . . . Pag. 774

Ministero delle finanze: Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati *idonei alle funzioni di esattore delle imposte* dirette . . . . . Pag. 778

Regione Toscana: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto . . Pag. 778

Regione Piemonte: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara . . . Pag. 779

Ufficio medico provinciale di Bologna: Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . Pag. 779

REGIONI

Regione Emilia-Romagna:

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. **31.**

Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di controllo e loro indennità . Pag. 780

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. **33.**

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, dello « Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale. Museo-monumento al deportato » . Pag. 780

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. **34.**

Modificazione della copertura finanziaria della legge regionale 8 giugno 1973, n. 22 « Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12 relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane » . . Pag. 781

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. **35.**

Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale . Pag. 782

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. **36.**

Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario . . . . **Pag. 782**

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. **37.**

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci . Pag. 783

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. **38.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973 (secondo provvedimento) Pag. 784

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **963.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Immunologia clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 40. — CARUSO

LEGGE 7 gennaio 1974, n. **3.**

Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiarie perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiarie perpetue.

Art. 2.

I titolari dei diritti di cui all'articolo precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi.

Art. 3.

I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte e prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia.

Art. 4.

Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 74, è applicabile anche quando i fondi da affrancare sono iscritti nel catasto fabbricati, sostituendosi in tal caso, per la determinazione del canone massimo e del capitale d'affranco, al triplo del reddito dominicale, la rendita risultante dai registri catastali senza alcuna maggiorazione.

Art. 6.

E' abrogato il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — FERRARI-AGGRADI — ZAGARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1973.

Designazione degli istituti di credito fondiario ed edilizio autorizzati ad effettuare le operazioni di mutuo di cui allo art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto, in particolare, l'art. 15, primo comma, del citato decreto-legge n. 31, come risulta modificato dalla menzionata legge di conversione n. 205, a norma del quale gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino allo importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati, nel limite massimo di lire 12 milioni per unità immobiliare, a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al medesimo decreto-legge;

Considerato che, in applicazione della succitata disposizione, si debba procedere alla designazione degli istituti di credito fondiario ed edilizio autorizzati ad emettere le cartelle fondiarie per la concessione dei mutui agevolati previsti dal menzionato art. 15 del decreto-legge n. 31;

Vista la lettera della Banca d'Italia dalla quale risultano gli istituti di credito fondiario ed edilizio abilitati, in base alle vigenti norme sulla competenza territoriale, ad operare nei Comuni compresi nei summenzionati elenchi « A » e « B »;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, gli istituti autorizzati ad emettere cartelle fondiarie, per l'effettuazione di operazioni di mutuo agevolato per il ripristino o la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi « A » e « B » allegati al medesimo decreto-legge sono i seguenti, in base alle vigenti disposizioni sulla competenza territoriale:

Istituto italiano di credito fondiario, Credito fondiario S.p.a., Istituto nazionale di credito edilizio, sezione autonoma di credito fondiario presso la Banca nazionale del lavoro, in qualsiasi comune;

Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana e Cassa di risparmio in Bologna, gestione di credito fondiario, nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno e Macerata;

Banco di Napoli, sezione di credito fondiario, nei comuni delle provincie di Teramo e Perugia;

Monte dei Paschi di Siena, sezione di credito fondiario, nei comuni della provincia di Perugia;

Cassa di risparmio di Roma, gestione di credito fondiario, nei comuni delle provincie di Perugia e Rieti.

Art. 2.

L'importo delle cartelle fondiarie di cui al primo comma dell'art. 15 del summenzionato decreto-legge numero 31 è automaticamente ripartito fra gli istituti di credito fondiario ed edilizio in relazione alle operazioni di mutuo ammesse a contributo ed effettuabili dagli istituti stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1973

p. Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1973
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 151

(799)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1973.

Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1971, n. 24, per l'adeguamento dei programmi di studio per il rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale ai sottufficiali delle forze armate.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, il quale prevede l'adeguamento, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per la sanità e per la pubblica istruzione, dei programmi di studio per il rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai programmi vigenti per le scuole per infermieri professionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1971, concernente la validità, ai fini del rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale, dei corsi seguiti dai predetti sottufficiali infermieri;

Decreta:

Art. 1.

I programmi di studio dei corsi biennali che devono seguire i militari volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale sono indicati nell'annessa tabella.

Art. 2.

I militari volontari che alla data del presente decreto abbiano superato con esito favorevole il primo corso per infermieri di cui al decreto interministeriale 15 luglio 1971, o che a tale data frequentino detto corso e lo superino con esito favorevole, qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, sono ammessi al secondo anno dei corsi biennali di cui al precedente articolo.

I militari volontari che alla data del presente decreto abbiano superato con esito favorevole il secondo corso di cui al decreto interministeriale 15 luglio 1971, o che a tale data frequentino detto corso e lo superino con esito favorevole, qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la sanità
GUI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO CONCORDATI TRA LE TRE FORZE ARMATE PER I CORSI DI PREPARAZIONE DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI CARRIERA.

1° Anno

Parte teorica

ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA

(ore 70)

Argomento.	Ore
Nozioni generali sull'oggetto di studio della anatomia e della fisiologia.	1
La cellula ed i tessuti, tipi fondamentali di tessuti.	2
Il corpo umano: suddivisione delle principali regioni anatomiche.	2
Sistema scheletrico: struttura e forma delle ossa, il periostio e il midollo osseo; ossa del capo, colonna vertebrale e regioni relative, gabbia toracica, bacino, arti; struttura e funzionalità delle principali articolazioni.	6
I muscoli: funzione dei muscoli e concetto di tono muscolare; muscoli lisci e striati; inserzioni muscolari sulle ossa e movimento muscolare; i principali muscoli del capo, del collo, del dorso, del torace e degli arti.	4
Sangue e circolazione: composizione del sangue e funzione dei vari componenti, emopoiesi ed emocateresi; cenni sui gruppi sanguigni e sulle trasfusioni; sistema cardiovascolare: struttura e funzione del cuore, vasi sanguigni, principali rami arteriosi e venosi; meccanismo della circolazione: grande e piccola circolazione, caratteristiche del sangue venoso e arterioso, onda sfignica e polsi periferici, concetto di pressione arteriosa, massima e minima; generalità sul sistema linfatico.	12
Sistema respiratorio: organi della respirazione: anatomia e funzione; meccanismo della respirazione; l'atto respiratorio e gli scambi gassosi; frequenza del respiro; interdipendenza degli apparati respiratorio e cardiocircolatorio; importanza della respirazione ai fini dell'equilibrio generale dell'organismo.	6
Sistema digerente: struttura e funzione degli organi della digestione; ghiandole annesse al tubo digerente; fisiologia della digestione: bolo alimentare, processo di chimificazione e chilificazione, vie di assorbimento del chilo, cenni sui principali scambi, gli organi emuntori.	6
Sistema genito urinario: apparato urinario: organi e funzione, urina e suoi componenti; apparato genitale maschile; cenni sull'apparato genitale femminile.	4
Sistema nervoso: organi del sistema nervoso centrale e periferico e loro funzione; sistema neurovegetativo.	3
Apparato tegumentario: costituzione e funzione della pelle; ghiandole sebacee e sudorifere; follicoli piliferi; mucose e sierose.	2
Sistema ghiandolare: funzione delle più importanti ghiandole a secrezione interna, esterna e mista.	2
Organi dei sensi: tatto: corpuscoli tattili e papille, tipi di sensibilità; olfatto: organo dell'olfatto, tipi di odori e reazioni; gusto: papille gustative, cenni sulla percezione dei sapori;	10

Ore

vista: struttura generale dell'occhio e del nervo ottico, palpebre; ciglie e sopracciglia, congiuntiva, ghiandole e canali lagrimali; fisiologia della vista;

udito: struttura dell'orecchio, fisiologia dell'udito, cenni sugli organi e sulle funzioni vestibolari.

Parte pratica

Dimostrazione delle ossa e delle articolazioni su scheletro umano. 2

Dimostrazione della circolazione del sangue con l'impiego di plastico e di manichini animati. 3

Rilevamento del polso e delle sue principali caratteristiche. 2

Rilevamento strumentale della pressione arteriosa. 3

Ausili didattici

Lavagna classica e luminosa.
Tavole murali di anatomia umana.
Modelli in plastica di varie parti del corpo umano.
Tronco umano scomponibile in 12 pezzi.
Scheletro umano in plastica.
Modello apparato respiratorio.
Modello apparato digerente.
Serie di trasparenti per lavagna luminosa relativi a: apparato respiratorio, bocca e denti, apparato digerente, sistema nervoso, apparato circolatorio, ossa del cranio, scheletro e articolazioni.
Plastico della circolazione del sangue.
Films didattici.
Episcopio.
Diascopie e relative diapositive.

ELEMENTI DI MEDICINA (PATOLOGIA GENERALE)

(ore 20)

La malattia: 8

concetto di malattia;
le cause della malattia: fattori causali e predisponenti;
malattie locali e generali, acute e croniche;
sintomatologia, diagnosi, prognosi e terapia, decorso ed esito della malattia: morte reale e morte apparente.

Alterazioni morbose e sintomi di malattia: 12

alterazione della temperatura corporea: valori normali e valori patologici, la febbre;
il polso, vari tipi di polso, rapporto tra polso e temperatura, il collasso;
il respiro: significato clinico, tipi di respiro;
alterazioni generali delle vie respiratorie: tosse, espettorato;
emottisi;
colorito cutaneo;
edema;
sudore: origine, significato e valore clinico;
alterazioni generali della funzione renale; le urine;
alterazioni generali della funzione digestiva: aspetto della lingua, diarrea, stipsi, meteorismo, melena, ematemesi;
alterazioni fondamentali della funzione nervosa: tremore, convulsioni, vertigini, cefalea;
alterazioni del sensorio e della coscienza: allucinazioni, delirio, coma.

ELEMENTI DI CHIRURGIA

(ore 30)

Compiti e limiti dell'infermiere nell'attività chirurgica e di pronto soccorso. 1

I traumi: 3

concetto di trauma;
agenti traumatizzanti e classificazione delle lesioni traumatiche;
meccanica dei traumi e generalità sulle complicanze;
traumi cranio-vertebrali, torace, addominali e complicanze relative.

Contusioni: 1

concetto di contusione;
sintomatologia e trattamento delle contusioni superficiali.

Lesioni delle ossa e delle articolazioni: 12

distorsioni: definizione, sintomi e trattamento;
lussazioni: definizione, sintomi e trattamento, le lussazioni più frequenti; immobilizzazione provvisoria e cenni sulla riduzione;
fratture: definizione, classificazione sommaria e sintomatologia generale; immobilizzazione provvisoria delle fratture degli arti anche con mezzi di emergenza; protezione delle fratture esposte; precauzioni tecniche da usare per la rimozione ed il trasporto dei fratturati degli arti; traumi e fratture cranico-vertebrali: importanza di una corretta assistenza, precauzioni da usare nella immobilizzazione provvisoria e nel trasporto, controindicazioni al trasporto per via aerea; cenni sul trattamento definitivo delle fratture e sugli apparecchi di trazione e gessati.

Le ferite: 4

classificazione e concetti generali sul trattamento di urgenza.

Le emorragie: 5

concetti sulla coagulazione del sangue;
tipi di emorragia: interne, esterne, arteriose, venose e capillari;
metodi vari per il trattamento dei vari di emorragia esterna di origine traumatica;
cenni sulla sintomatologia e trattamento delle emorragie interne;
particolari tipi di emorragia: epistassi, otorragia, emottisi, ematemasi, ematuria, melena; cenni sulla loro importanza ai fini diagnostici e prognostici;
richiami sui gruppi sanguigni e cenni sulle trasfusioni.

Lo shock: cause e trattamento. 1

Le ustioni: 2

generalità e classificazione;
importanza delle sedi e della estensione ai fini della gravità;
sintomatologia locale e generale e trattamento.

Assideramento e congelamento: 1

fattori causali ambientali ed individuali;
caratteri differenziali, sintomatologie, trattamento.

BATTERIOLOGIA

(ore 10)

Generalità sulla microbiologia;
Germi patogeni: classificazione, proprietà, habitat, isolamento, cultura;
Veicoli di diffusione e mezzi di propagazione dei germi;
Vie di ingresso dei germi nell'organismo;
Alterazioni organiche prodotte dai microrganismi;
Difese organiche: concetto di antigene e anticorpo;
Vaccinazione, siero-profilassi, sieroterapia.

ELEMENTI DI IGIENE

(ore 20)

Aria: 2

composizione ed importanza per la vita;
inquinamento e viziamento;
necessità del rinnovo dell'aria negli ambienti confinati e nelle stanze degli ammalati;
cenni di climatologia.

Acqua: 2

importanza fisiologica ed igienica dell'acqua;
fabbisogno idrico giornaliero;
acqua potabile e non potabile e metodi di potabilizzazione;
disinfezione di serbatoi idrici, pozzi e cisterne.

Alimentazione: 7

alimenti: classificazione, valore nutritivo, digeribilità;
cenni sulle sofisticazioni ed adulterazioni più comuni;
conservazione degli alimenti ed alterazioni;
le tossinfezioni alimentari;

Ore

fabbisogno calorico e razione alimentare in relazione: alla età, allo stato di salute ed al tipo di attività;
la razione alimentare nell'A.M.;
cenni sulle diete speciali.

Gli alloggiamenti militari: 3

caratteristiche fondamentali degli alloggiamenti permanenti e di quelli temporanei;
norme igieniche particolari per cucine, refettori, dormitori, servizi igienici, depositi di rifiuti.

Igiene personale: 2

pulizia della persona;
igiene del vestiario;
igiene particolare del malato.

Disinfezione e disinfestazione: 4

concetto di bonifica;
metodi di apparecchiature usati;
lotta contro le mosche ed i ratti.

NOZIONI ELEMENTARI DI FARMACOLOGIA

(ore 10)

Concetto di farmaco, classificazione, vie di introduzione, trasformazione e vie di eliminazione, azioni generiche dei farmaci. 2

I principali farmaci a disposizione delle infermerie: indicazioni, vie di somministrazione, dosi minime e massime. 8

EDUCAZIONE CIVICA ED ELEMENTI DI CULTURA GENERALE

(ore 20)

Elementi di storia, con particolare riferimento alla storia nazionale; nella storia nazionale dovrà essere trattata in modo più dettagliato la parte concernente la storia contemporanea;
Lo sviluppo socio-economico e tecnologico dell'epoca moderna;
Le istituzioni politiche e sociali e sanitarie a carattere internazionale;
Lo Stato: gli elementi costitutivi; diverse forme di Stato. La Costituzione della Repubblica italiana. Gli Organi Costituzionali.

Parte pratica

TECNICA ASSISTENZA INFERMIERISTICA

(ore 150)

Esercitazioni pratiche:

l'ambiente ospedaliero nella sua parte materiale: (le corsie, le camere di degenza, i locali di servizio, ecc.) e nelle sue coordinate funzioni;
tenuta degli ambienti ospedalieri e attrezzamento di essi nelle varie ore del giorno, a seconda delle varie funzioni (corsie mediche, chirurgiche, specializzate);
ordinamento e tenuta dei locali sussidiari e di servizio;
come si deve accogliere il malato al suo ingresso in corsia; prime modalità; cure, osservazioni;
posizione del malato a letto;
pulizia del malato, igiene della bocca, occhi, naso, orecchio. Bagni in vasca ed a letto;
modalità di distruzione dei parassiti, pidocchi, ecc.;
sistemazione del letto: suo adattamento per le varie malattie;
pulizia e mantenimento delle suppellettili e degli oggetti appartenenti al malato;
trasporto del malato medico e chirurgico;
modalità per prendere temperatura, polso e respiro. Compilazione delle grafiche;
modo di alzare, sorvegliare e rimettere a letto il malato, il convalescente;
preparazione del malato per la distribuzione del vitto e sua somministrazione. Cure speciali per il vitto agli ammalati gravi, imboccamento, ecc.;
preparazione del malato per la notte;
modalità per prevenire le ulcere da decubito;
modalità per mettere e togliere i recipienti delle escrezioni (padelle, pappagalli, sputacchiere);
clisteri evacuanti;
osservazioni degli escreti, loro conservazione per gli esami clinici;
raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni;
urine: misurazione, reazione, densità, ricerca dell'albumina e dello zucchero;
iniziazione ai primi compiti di collaborazione dell'infermiere col sanitario:
durante la visita medica di corsia;
in sala di medicazione (preparazione del materiale di medicazione, pulizia e manutenzione del materiale, riordinamento, ecc.);
pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi (tecnica delle iniezioni);
principali fasciature; prime immobilizzazioni;
applicazione del laccio emostatico. Sue indicazioni e pericoli;
respirazione artificiale;
applicazioni locali caldo e freddo. Tecnica dell'impacco e del cataplasma;
applicazione di medicamenti esterni;
applicazione di coppette, vescicatori e sanguisughe;
inalazioni, polverizzazioni, somministrazione di ossigeno;
assistenza post-operatoria. Guardia a vista;
piantonamento dei malati gravi, dei deliranti e degli agonizzanti;
preparazione delle salme.

Assistenza generale medico-chirurgica:

il bagno: bagni freddi, caldi, raffreddati, spugnature, soffusioni, bagni curativi, stufe secche;
tecnica e pratica delle iniezioni ipodermiche ed endomuscolari. Illustrazione delle tecniche speciali e dei pericoli, incompatibilità, possibilità di danno acc. riguardanti alcune delle principali sostanze abitualmente iniettate;
istrumentario e preparazione per le iniezioni endovenose, endocardiache, intrarachidee, ecc.;
preparazione dello strumentario per i prelievi di sangue o di liquidi organici, per la puntura esplorativa; l'ipodermoclisi, la fleboclisi, il salasso;
istrumentario e assistenza del malato, per toracentesi, paracentesi, pneumotorace, cateterismo, cistoscopia, sondaggio gastrico e duodenale;
istrumentario e tecnica per lavanda gastrica;
nutrizione artificiale: per sonda gastrica e nasale o per via rettale;
preparazione, applicazione e sorveglianza della rettoclisi;
cristeri nutritivi e curativi;
preparazione e tecnica della lavanda vaginale;
il massaggio. Tecniche principali e pratiche esercitazioni del massaggio;
l'assistenza dei malati mentali o affetti da transitori disturbi psichici: deliranti, coniatosi, fobici, negativisti, furiosi, ecc.

Tecnica e pratica di assistenza medica:

osservazione del malato: annotazioni di competenza dell'infermiere: riferimenti ed informazioni immediate o ad ora di visita del medico curante;
norme speciali di assistenza per i vari gruppi di malattie: decorsi normali, aggravamento, complicanze: provvedimenti di spettanza dell'infermiere. Chiamata del medico di guardia;
assistenza dei malati infettivi e contagiosi;
isolamento in corsia di malati sospetti ed infetti;
isolamento in camerette di reparti comuni;
assistenza in un reparto di isolamento;
difesa individuale e sociale. Le misure di profilassi ed il loro adattamento alla psicologia dell'infermo.

SERVIZIO SANITARIO DI FORZA ARMATA

(ore 25)

Esercito.

Compiti e ordinamento del servizio: 5

organi direttivi centrali;
organi direttivi periferici;
organi esecutivi centrali e periferici.

	Ore
Funzionamento del servizio presso i Corpi:	7
modalità di svolgimento;	
carteggio e norme per la tenuta dei registri.	
Servizio sanitario militare in guerra:	3
Compiti del servizio:	
organi direttivi;	
organi esecutivi.	
Montaggio e smontaggio dei vari tipi di tende in dotazione.	10

Marina militare.

Organizzazione Mondiale della Sanità;
Compiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
Convenzione di Ginevra;
Principali regolamenti relativi alla protezione della vittima di guerra;
Cenno storico sul servizio sanitario M.M.;
Organico del servizio sanitario - Ufficiali medici, farmacisti e del C.E.M.M.;
Compiti del servizio sanitario;
Enti sanitari periferici: direzione di sanità militare e suoi compiti;
Personale addetto agli enti periferici: direttore dell'ospedale, vice direttore, capi reparto e direttori del gabinetto batteriologico;
Personale addetto agli enti periferici: comandante del distaccamento, infermiere e medico di guardia;
Personale addetto agli enti periferici: farmaceutico, amministrativo e religioso;
Personale militare C.E.M.M. destinato agli ospedali militari e servizio di guardia da essi espletato.

Aeronautica militare.

Cenni sull'organizzazione sanitaria civile e militare.	2
Organizzazione del servizio sanitario aeronautico:	6
ispettorato legistico:	
centro studi e ricerche di medicina aeronautica e spaziale;	
direzione di sanità, di regione e infermerie di F.A.;	
nuclei psicofisiologici;	
infermerie di corpo: organizzazione e compiti;	
posti di pronto soccorso.	
Compiti e limiti di azione dell'A.S. nelle infermerie di Corpo.	2
Il servizio sanitario in linea di volo:	2
modalità di svolgimento;	
autoambulanza: tipi, caratteristiche ed attrezzature sanitarie.	
Il soccorso aereo:	2
cenni sull'organizzazione;	
mezzi e relative attrezzature sanitarie.	
Evacuazione medica ed aeromedica:	5
generalità sull'organizzazione;	
cartellino di sgombero;	
tabella diagnostica;	
cenni sulle controindicazioni al trasporto aereo.	
Cenni sul carteggio delle infermerie e norme per la tenuta dei registri e modelli in uso giornaliero.	6

MATERIE DI FORZA ARMATA

MARINA MILITARE

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE OSPEDALIERA

(ore 30)

Funzione di Direzione - Gestione - Controllo;
Amministrazione degli Ospedali M.M. e delle infermerie Auton. M.M.;
Servizio amministrativo ospedaliero;
Servizio cassa: cassa di riserva - cassa corrente;
Fondo scorta - ricostituzione col fondo scorta - Modelli A e A/*bis*;
Registro depositi infermi;
Bilancio preventivo delle spese ospedaliere - Esercizio fin.;
Ispezioni amministrative;
Documenti relativi ai ricoverati;
Base di entrata in ospedale e sua compilazione;
Foglio di viaggio e sua compilazione;
Foglio di destinazione e sua compilazione;
Schede nosologiche e loro compilazione;
Tracciato variazione e sua compilazione;
Registro di visita medica e sua tenuta;
Biglietto di sala o di reparto e sua compilazione;
Cartella clinica: compilazione ed aggiornamento;
Registro ricoverati in sala e sua tenuta;
Rapportino giornaliero di reparto e sua compilazione.

AERONAUTICA MILITARE

MEDICINA AERONAUTICA

(ore 22)

	Ore
L'atmosfera:	3
composizione dell'aria atmosferica;	
la pressione atmosferica;	
zone dell'atmosfera ed atmosfera tipo;	
principali leggi sui gas: Boyle e Mariolte, Gay, Lussac, Dalton.	
Nozioni sulla temperatura efficace.	1
L'ipossia:	3
effetti sulla respirazione, sulla circolazione del sangue, sul sistema nervoso;	
tempi di coscienza utile e tempi di sopravvivenza.	
Effetti fisici della diminuzione di pressione barometrica:	2
barotrauma auriculare e sensuale;	
disturbi addominali e prevenzione.	
Gli inalatori di ossigeno:	2
nozioni sui tipi attualmente in uso;	
l'ossigeno liquido.	
Aeroembolismo ed ebullismo.	1
Cabine pressurizzate e cabine stagne sotto l'aspetto fisiologico. La decompressione esplosiva.	2
Caratteristiche, uso, manutenzione e controllo delle combinazioni pressurizzate.	2
Esercitazioni sulla misura della pressione barometrica, della temperatura e dell'umidità.	1
Esercitazioni di ri-respirazione con proma di scrittura.	1
Esercitazione sull'impiego degli inalatori di ossigeno e sulla manutenzione di essi con particolare riguardo alla disinfezione in ispecial modo della maschera.	4

2° Anno

Parte teorica

MEDICINA - CLINICA GENERALE

(ore 40)

La trattazione delle malattie deve essere limitata a: cenni di etiologia, sintomatologia più tipica, decorso, possibili complicanze, esiti, terapia più caratteristica e più comunemente usata.

Per ciascuna delle forme morbose illustrate deve essere posta in particolare evidenza la specifica attività dell'infermiere.

Principali malattie infettive:	8
concetto di malattia infettiva;	
tifo e paratifo, dissenteria amobica e bacillare, epatite virale, febbre maltese, difterite, poliomielite, meningite cerebrospinale, idrofobia, tetano, peste, colera, vaiolo, influenza, tifo esantematico, malattie veneree, reumatismo articolare acuto, parotite op., malattie esantematiche.	
Principali malattie dell'apparato respiratorio:	5
raffreddore, bronchite, polmonite, pleurite, edema polmonare, enfisema, tubercolosi, pneumotorace, tumori.	
Principali malattie dell'apparato cardiocircolatorio:	5
angina pectoris, infarto, pericarditi, miocarditi, endocarditi, malattie vascolari, cardiopatie valvolari, scompenso cardiocircolatorio.	

	Ore
Principali malattie dell'apparato digerente:	5
malattie del tubo digerente: gastrite, ulcera, coliti, appendiciti, peritoniti, cancro dello stomaco; malattie del fegato e del pancreas.	
Principali malattie dell'apparato urinario:	3
nefriti, cistiti, calcolosi renale, uremia.	
Principali malattie del sangue e degli organi emopoietici:	2
anemia, leucemia, emofilia.	
Cenni sulle principali malattie del sistema nervoso centrale e periferico e psichiche con particolare riguardo alla epilessia.	3
Malattie del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna:	6
uricemia, gotta, diabete; malattie della tiroide e paratiroide e delle capsule surrenali.	
Cenni sulle più comuni malattie del naso, dell'orecchio, della gola, degli occhi.	3

CHIRURGIA - CLINICA E TECNICA

(ore 40)

Sindromi chirurgiche addominali:	6
perforazioni da processi ulcerosi, coliche biliari, renali ed appendicolari: pancreatiti, trattamento; principî di fisiopatologia dell'assistenza post-operatoria ai malati sottoposti ad anestesia generale ed ad operazioni addominali.	
Le ernie e loro complicazione.	2
Lesioni e complicazioni chirurgiche da infezioni e trattamento di esse: ascesso, foruncolo, favo, flemmone, eresipola, patereccio, piaga, fistola, ulcera, cangrena, tetano.	6
Cenni sulle principali malattie chirurgiche degli apparati e degli organi interni, forme cliniche ed interventi:	6
apparati: locomotore, digerente, respiratorio, circolatorio, urinario, nervoso, genitale; endocrinopatie; terapia chirurgica dei neoplasmi; tubercolosi chirurgica.	
Il soccorso di urgenza nei casi di:	12
elettrocuzione; colpo di sole e di calore; sindromi caratteristiche da perdita di coscienza: lipotimia, coma, sincope, collasso; sindromi tossiche da veleni organici, aggressivi chimici, tossici industriali; convulsioni: epilettiche, isteriche, simulate; sindromi da schiacciamento; asfissia.	
La tecnica della rianimazione:	6
importanza del soccorso di urgenza; i vari metodi con particolare riguardo alla tecnica della respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco.	
Norme procedurali per il ricovero di urgenza in ospedale dei traumatizzati in assenza del medico.	2

NOZIONI CLINICHE SPECIALISTICHE

(ore 140)

Pediatria:	20
fisiologia e cura del neonato - Caratteristiche del lattante - Accrescimento e razioni alimentari - Compiti dell'infermiere in pediatria - Le principali malattie dell'infanzia - Nozioni di assistenza al bambino prematuro - Profilassi speciale della TBC, sifilide e rachitismo - Somministrazione dei farmaci.	
Ostetricia:	20
modificazioni gravidiche materne - Il parto - Profilassi prenatale - Puerperio - Gestosi - Aborto - Gravidanza extrauterina - Mola vescicale - Placenta previa - Distacco di placenta normalmente inserita - Tumori - Affezioni flogistiche - Vizi di posizione.	
Oculistica:	20
principali nozioni di oculistica - Principali affezioni oculari - Mezzi medicamentosi per l'occhio ammalato - Assistenza medico-chirurgica con rovesciamento delle palpebre - Fasciatura dell'occhio - Assistenza pre-operatoria e post-operatoria in oculistica - Strumentario chirurgico per operazioni dell'occhio - Principali cause determinanti alterazioni della funzione visiva - Traumatismi oculari - Corpi estranei nell'occhio - Ferite e contusioni dell'occhio - Ustioni chimiche, termiche, elettriche, e loro pronto soccorso - Affezioni infettive dell'occhio - Congiuntivite purulenta del neonato - Tracoma - TBC - Lue - Vizi di refrazione e correzione con lenti - Misurazione del visus - Le lenti: sferiche, cilindriche.	
Otorinolaringoiatria:	20
principali malattie a carico dell'orecchio esterno, medio, interno - Otiti - Malattie labirintiche - Otorragia - Disturbi uditivi - Epistassi - Vegitazione adinoidea - Affezioni dei sensi paranali - Affezioni tonsillari - Alterazioni dell'olfatto - Faringiti - Laringiti - Tumori a carico del laringe - Principali interventi chirurgici otorinolaringoiatrici.	
Dermosifilopatica:	20
dermatosi da parassiti animali - Dermatosi microbiche - Cenni sulle più comuni malattie della pelle dei bambini - Sifilide - Blennorragia - Ulcera venerea - Igiene sessuale e profilassi - Tecnica della terapia cutanea.	
Psichiatria:	20
assistenza a malati affetti da disturbi nervosi e psichici - Attacchi convulsivi - Disturbi psichici - Psicologia ed igiene psichica - Profilassi psicologica - Psicoterapia - Meningiti: varie forme - Idrocefalo - Ascesso cerebrale - Mielite - Emorragie - Trombosi cerebrale - Tumori cerebrali - Epilessia - Sifilide del sistema nervoso.	
Stomatologia:	20
nozioni di anatomia - Anomalia dei denti - Invecchiamento dei denti - Le principali malattie dei denti e della bocca - Le carie: evoluzione e terapia - Congiviti e stomatiti - Le paradenziopatie - Igiene e profilassi dentaria - Norme di igiene orale - Il risanamento della bocca - La protesica dentaria - Compiti dell'odonto-infermiere - Attrezzature e strumentario odontoiatrico - Assistenza nella terapia odontoiatrica chirurgica - Apparecchiature del gabinetto odontoiatrico.	

FARMACOLOGIA

(ore 10)

Sostanze stupefacenti, velenose ed eroiche:	2
norme per la conservazione; modalità d'uso; scarico.	
Sieri e vaccini.	2
Concetto di incompatibilità farmacologica e principale sintomatologia di intolleranza medicamentosa.	2
Responsabilità dell'infermiere circa l'osservanza della posologia prescritta, l'orario di somministrazione, la conservazione, la etichettatura, il maneggio e la distribuzione dei farmaci.	2
Modalità per il prelevamento periodico dei medicinali presso le farmacie militari.	2

IGIENE - EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

(ore 20)

Esercitazioni sull'impiego del microscopio e dell'armamentario batteriologico.	4
Tecnica delle vaccinazioni.	4
Esercitazioni di potabilizzazione dell'acqua con mezzi chimici.	4
Esercitazioni di disinfestazione e disinfezione con l'impiego degli apparecchi in dotazione.	4
Esercitazioni sulla tecnica di disinfezione e disinfestazione dell'aereo (l'esercitazione sarà svolta presso il 3° Distaccamento SAR di Grottaglie).	4

Ore

PATOLOGIA TROPICALE

(ore 20)

Concetto di clima - Clima tropicale - Acclimatazione.
Norme di igiene nei Paesi caldi - Pulizia personale - Vestiario - Abitazione - Alimentazione - Bevande - Lavoro.
Le principali malattie dei Paesi caldi: Vaiolo - Febbre gialla - Febbre tifoidea - Paratifo - Colera - Amebiasi - Sghigollosi - Epatite - Lebbra - Spirochetosi da morso di topo - Rickettoiosi - Leishmaniosi - Melitense - Malaria - Influenza epidemica - Peste.

ELEMENTI DI FISIOTERAPIA

(ore 10)

	Ore
Concetti generali.	1
Cenni sugli apparecchi fisioterapici in uso: indicazioni, il massaggio terapeutico.	2
Esercitazioni sull'impiego degli apparecchi fisioterapici.	7

DIFESA N.B.C.

(ore 20)

	Ore
Generalità.	1
Gli aggressivi chimici:	6

classificazione, indice di tossicità e letalità;
aggressivi irritanti e vescicatori:
• effetti e trattamento;
aggressivi soffocanti:
• effetti e trattamento;
aggressivi nervini:
• effetti e trattamento;
• la siretta di atropina - uso.

Generalità sugli aggressivi biologici e misure protettive.

Le esplosioni nucleari: 8

generalità sulle armi atomiche e termonucleari;
effetti meccanici e termici delle esplosioni nucleari;
gli effetti radioattivi;
il mal da raggi ed il trattamento relativo;
metodi di misurazione della radioattività con gli apparecchi campali in dotazione;
le squadre di bonifica.

	Ore
Concetti sulla difesa passiva.	1
Maschere protettive di vario tipo - uso e manutenzione.	2

EDUCAZIONE CIVICA

(ore 20)

L'organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali e periferici;
Elementi di diritto del lavoro;
Le organizzazioni dei lavoratori ed i problemi del mondo del lavoro;
Elementi di diritto penale: il reato, delitti dolosi e colposi contro la persona;
Responsabilità civile e penale in relazione all'attività professionale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

(ore 5)

Principi generali; dignità della persona umana; lo ambiente ospedaliero, rapporti con i superiori, con i colleghi, con i malati. Segreto professionale.

MATERIE DI FORZA ARMATA

ESERCITO

SERVIZIO SANITARIO

(ore 25)

Servizio sanitario militare territoriale.

Funzionamento del servizio negli ospedali militari: 11
funzionamento tecnico dei reparti di cura;
norme amministrative del reparto di cura;
norme sulla compilazione e tenuta dei registri;
reparti e commissioni con funzioni medico-legali;
servizio di compagnia.

	Ore
Convenzioni di Ginevra.	1
Associazioni di soccorso: CRI e SMOM.	1

Servizio sanitario militare in guerra.

	Ore
Organizzazione e funzionamento del servizio.	8
Dimostrazioni pratiche di trasporto dei feriti.	4

MARINA MILITARE

Infermiere di Corpo;
Svolgimento del servizio sanitario delle infermerie di Corpo;
I registri delle infermerie;
Distaccamenti isolati senza medici;
Infermerie di bordo su unità provviste di medico;
Infermerie di bordo su unità sprovviste di medico;
Naviglio ospedaliero: navi ospedale, navi trasporto infermi, navi ambulanze;
Nozioni generali di difesa NBC;
Arma atomica: effetto meccanico, effetto termico;
Indice di ustionamento;
Arma atomica: effetto termico luminoso sull'occhio;
Arma nucleare: effetto radioattivo;
Arma nucleare: varie dosi radioattive. I dosimetri;
Radioattività residua;
Irradiazione cronica esterna ed interna;
Decontominazione;
Autoprotezione dell'arma nucleare;
Compiti dell'infermiere nella guerra nucleare;
Guerra biologica: mezzi di impiego e di diffusione;
Difesa contro gli aggressivi biologici;
La guerra chimica: cenno storico sugli aggressivi chimici;
Classificazione degli aggressivi chimici;
I principali aggressivi chimici ed il loro effetto sull'organismo;
Difesa dagli aggressivi chimici: protezione collettiva e individuale;
Riconoscimento degli aggressivi chimici;
Bonifica degli aggressivi chimici;
Pronto soccorso ai colpiti da: asfissianti, tossici, lacrimogeni, starnutatori e vescicatori;
La patente di sanità.

AERONAUTICA MILITARE

Oggetto di studio della medicina legale e di quella aeronautica in particolare;
Organizzazione medico-legale A.M.:
istituti medico-legali dell'A.M.;
commissione sanitaria di appello;
Provvedimenti medico-legali che possono essere adottati nei riguardi del personale militare dell'A.M.;
Applicazione di servizio sanitario;
Esercitazione di compilazione dei seguenti registri e modelli:

registro visita medica;
registro cure ambulatoriali;
registro ufficiali e sottufficiali ammalati;
registro nosologico dei ricoverati in infermeria;
biglietto di ricovero e dimissione dall'infermeria;
registro ricoverati in ospedale;
base di entrata in ospedale;
registro profilassi antivenerea;
registro vaccinazione e rivaccinazione;
registro vitto speciale;
registro dichiarazioni mediche di lesioni traumatiche;
quaderno movimento entrata e uscita medicinali;
registro stupefacenti;
registro materiali in carico.

MEDICINA AERONAUTICA

(ore 23)

	Ore
Effetto delle forze gravito-inerziali sull'organismo.	1
Mal d'aria ed altre chinetosi: cause, sintomi e prevenzione.	1
Il fattore umano negli incidenti di volo:	3

pericoli dell'alcool, dell'uso inadeguato di farmaci, di stati fisiologici non normali;
doletizzazione dell'incidente di volo.

	Ore
Controindicazioni attuali di trasporto di malati e di feriti per via aerea:	2
preparazione del malato e ferito all'aviotrasporto e sua assistenza in volo.	
Il soccorso di urgenza negli incidenti di volo.	6
Effetti dei rumori e delle vibrazioni e mezzi di prevenzione.	1
Esercitazione sull'uso e manutenzione degli indumenti anti-G.	4
Dimostrazione con tavolo inclinato di ± 1G.	1
Esercitazione sulla preparazione del malato e ferito all'aviotrasporto.	3
Dimostrazione sugli effetti dei rumori e delle vibrazioni.	1

MARINA MILITARE — CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

(ore 30)

Servizio viveri distaccamento e mensa ricoverati;
Foglio di vitto del reparto e sua compilazione;
Minute spese di cucina;
Buono prelevamento viveri e sua compilazione;
Miglioramento vitto e vitto speciale;
Situazione giornaliera della forza e sua compilazione;
Registro variazioni e sua tenuta;
Materiale di dotazione fissa;
Modello 44;
Modello 51;
Inventari;
Sottoinventari;
Modello 62;
Mansioni del capo carico infermiere;
Materiale di consumo;
Modello 59;
Modello 58;
Conto corrente — Modello 60;
Registro operazioni di carico e scarico di materiale di consumo dal conto corrente.

Parte pratica

TECNICA ASSISTENZA INFERMIERISTICA

(ore 150)

Tecnica e pratica di assistenza speciale chirurgica:

sterilizzazione e disinfezione, mezzi fisici e chimici: armamentari relativi e loro uso (cestelli, autoclavi, stufe, ecc.);

sterilizzazione del materiale di medicazione e di operazione: garze, cotone, bende, bendaggi, guanti, biancheria, ecc.,

sterilizzazione degli strumentari e del materiale di sutura;

camere di operazioni ed annessi, arredamento, illuminazione, temperatura, ventilazione;

organizzazione del servizio della camera di operazioni e di medicazione;

vari tipi di narcosi e di anestesia; preparazione del malato, del materiale necessario, manutenzione degli apparecchi, contributi dell'infermiere;

assistenza del malato: incidenti, pronto soccorso;

preparazione del malato per i vari interventi e cure post-operatorie, incidenti, complicanze, pronto soccorso e provvedimenti di spettanza dell'infermiere;

strumenti necessari per gli interventi a carico dei vari apparati: servizio di operazione e assistenza durante l'operazione:

traumatologia: assistenza ai fratturati, agli emorragizzati, ai cavitari (cranici, toracici, addominali); shok traumatico;

conoscenza e manutenzione degli apparecchi di immobilizzazione e di trazione: applicazioni, sorveglianza, assistenza;

norme speciali per operazioni e medicazioni a domicilio, nei vari tipi di abitazione. Medicazioni ambulatoriali;

iniziazione all'assistenza rieducativa di operati e di traumatizzati.

Tecnica e pratica per le somministrazioni dei medicinali:

richieste, rifornimento, registrazione. Farmacie centrali, farmacie esterne, ecc.;

ritiro dei medicinali: ordinamento, conservazione, controllo;

tenuta dei vari medicinali: comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti per uso dei reparti, ecc.;

le possibili alterazioni dei medicinali constatabili dall'infermiere;

somministrazione dei vari medicinali: goccie, cachet, pillole, pomate, lozioni, ecc.;

le responsabilità dell'infermiere e limiti delle sue competenze.

Tecnica e pratica dietetica:

distribuzione del vitto e sorveglianza del modo col quale esso viene consumato dagli ammalati;

registrazione, diete comuni e speciali;

confezioni delle diete speciali. Eventuali annotazioni;

le somministrazioni di vitto in rapporto alle varie malattie e alle singole ordinazioni.

Tecnica e pratica per gli esami di laboratorio:

preparazione per gli esami clinici dei malati, sorveglianza e assistenza (pasto di prova, prelevamento del succo gastrico e duodenale, glicemia, azotemia, metabolismo basale, ecc.);

preparazione dei malati per i vari esami radiologici;

la parte affidata all'infermiere durante particolari ricerche: prova di diluizione e concentrazione; centrifugazione: ricerca di alcuni elementi patologici; dosaggi correnti (albumina, ecc.);

elementari pratiche di laboratorio: manutenzione dei laboratori annessi alle corsie.

Norme e pratica dei servizi ospedalieri amministrativi:

funzionamento di un reparto medico, chirurgico e di isolamento;

distribuzione degli ambienti: personale, categorie, mansioni, orari;

registrazione in rapporto all'amministrazione: movimento malati, inventari, biancheria, ecc.;

scritturazione in rapporto all'assistenza: consegna e rapporto quaderni di visita, registri della temperatura, polso, respiro, terapia, vitto, diario ammalati, cartelle cliniche;

dotazione di biancheria di un reparto, carico e scarico, biancheria sudicia ed infetta, modo di raccoglierla ed isolarla;

sezione della cucinetta di reparto;

preparazione delle salme dei deceduti per malattie comuni ed infettive in ospedale e a domicilio. Trattamento delle salme per eventuali trasporti.

responsabilità morale, civile e penale dell'infermiere.

(478)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1974.

Nomina del commissario dell'Istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme sulla disciplina della attività sementiera;

Visti in particolare gli articoli 26 e 27 con i quali viene disposta l'istituzione, sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con il compito, tra l'altro, di sovraintendere alle attività di controllo e di certificazione nonchè alla tenuta dei registri ufficiali di varietà dei prodotti sementieri;

Attesa la necessità di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla citata legge 25 novembre 1971,

n. 1096, stante l'urgenza di dotare l'istituendo ente di una iniziale dimensione strutturale ed operativa che ne possa consentire l'avvio e il primo funzionamento;

Considerato che per l'iniziale attività dell'Istituto si rende necessario, tra l'altro, predisporre apposito statuto, bandire il concorso per la nomina del direttore, reperire ed attrezzare la sede nonchè altri fondamentali e complessi adempimenti;

Ritenuto che per il migliore e più rapido perseguimento degli anzidetti fini appare più confacente la nomina di un commissario ministeriale per la straordinaria gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Attilio Lovato è nominato commissario dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri con sede in Roma, con tutti i poteri per la straordinaria gestione. La gestione commissariale avrà la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il predetto commissario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l'iniziale avvio dell'Istituto tra cui, in particolare, la predisposizione di apposito schema di statuto, il bando di concorso per la nomina del direttore e, ove possibile, il reperimento e l'attrezzatura della sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1974.

Autorizzazione al Credito Sannite, società per azioni con sede in Benevento, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Credito Sannite, società per azioni con sede in Benevento;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

Il Credito Sannite, società per azioni con sede in Benevento, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Valfortore, Cautano, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita, Durazzano, Faicchio, Foiano in Valfortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroia, Pietrelcina, Ponte, Puglianello, Reino, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Tocco Caudio e Torrecuso, tutti in provincia di Benevento.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito Sannite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(711)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Modifiche ai numeri 4) e 6) del capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il capitolo I dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle norme suindicate;

Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

I numeri 4) e 6) del capitolo I dell'allegato *C* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono modificati come segue:

4) Si possono concedere licenze permanenti di trasporto per esplosivi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria in conformità dell'art. 51 della legge, quando sia il mittente che il destinatario risultino provvisti di licenza di deposito o di vendita.

La licenza permanente abilita a più trasporti per il periodo della sua validità.

6) Nelle licenze permanenti per trasporti periodici o continuativi di esplosivi della 1ª categoria (a scopo di rifornimento degli esercizi di vendita) dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa; periodo che non deve protrarsi oltre l'anno solare, salve le successive rinnovazioni.

Quando si tratti invece di rifornimento di qualsivoglia esplosivo di altre categorie dai depositi di fabbrica e dai depositi di vendita a depositi di fabbrica o di ven-

dita od a depositi di consumo o giornalieri autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, la licenza permanente di trasporto può avere la validità massima di tre mesi, salve le successive rinnovazioni.

La validità della licenza per il trasporto di esplosivi da depositi di fabbrica e di vendita a depositi di consumo o giornalieri, autorizzati per un determinato lavoro di scavo, stradale, minerario o simili, non potrà comunque eccedere il termine presumibile del lavoro per il quale fu rilasciata la licenza di deposito di consumo temporaneo o giornaliero.

Dei singoli trasporti riguardanti i rifornimenti dei depositi di fabbrica o di vendita di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, il titolare della licenza del deposito di partenza deve dare avviso al questore almeno due giorni prima di ogni viaggio.

Con unico avviso possono essere notificati uno o più trasporti.

L'avviso, da compilare in carta semplice e in duplice copia, può essere presentato in questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando stazione carabinieri.

Al presentatore, al momento della notificazione, sarà restituita una copia dell'avviso con il timbro dell'ufficio, per ricevuta.

Degli avvisi presentati gli uffici di pubblica sicurezza od i comandi stazione carabinieri informeranno immediatamente la questura o le questure competenti per territorio per gli eventuali, ulteriori provvedimenti.

Nel silenzio dell'autorità di pubblica sicurezza il nulla osta deve ritenersi acquisito e si può dare corso alla spedizione.

In relazione a situazioni particolari o di emergenza il questore può non prendere atto dell'avviso o dettare specifiche prescrizioni oltre quelle già eventualmente imposte con la licenza a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità secondo le disposizioni di cui al seguente punto 7).

Il titolare della licenza del deposito di partenza, quando si tratta di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, deve dare comunicazione al questore di ogni variazione al programma della spedizione con le modalità stabilite per l'avviso di trasporto.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro: TAVIANI

(833)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse da praticarsi per i mutui accordati dalle sezioni autonome di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238, recante istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge n. 238 con il quale si dispone che con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilito annualmente il limite massimo del tasso d'interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potrà essere praticato dalle sezioni istituite a termine della medesima legge n. 238;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il limite massimo del tasso d'interesse che potrà essere praticato per i mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituiti a termine della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della medesima legge, nella misura del 7%, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che tali sezioni sono abilitate ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1% sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali e relativi accessori e di ogni altro onere e spesa, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(903)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1974.

Determinazione del limite massimo del saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 31 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, modificato con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, con il quale il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti di credito fondiario veniva fissato nella misura massima del sei per cento;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Fino a contraria disposizione il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario non potrà essere superiore al sette per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1974

Il Ministro: LA MALFA

(904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1974, registro n. 2 Interno, foglio n. 223, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire un legato, disposto in suo favore dalla defunta Luisa Casali con testamento olografo in data 15 aprile 1968, consistente in 25 azioni della società Italcementi.

(812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1973, registro n. 10 Lavoro e prev. soc., foglio n. 138, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 4 aprile 1972 dalla sig.ra Zaira Sinopoli Righi, residente a Roma, via Dicomano, 12, avverso il « silenzio-rifiuto » dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI), con il quale è stato implicitamente negato alla ricorrente il riconoscimento di appartenenza alla carriera di concetto fin dalla data di assunzione in servizio (1° ottobre 1958), nonchè inteso ad ottenere il riconoscimento di appartenenza della ricorrente stessa alla predetta carriera.

(783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1974 presso le *sottoindicate* borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	663,50	663,50	664,30	663,50	660,50	633,50	663 —	663,50	663,50	663,50
Dollaro canadese	671,35	671,35	672,75	671,35	675,80	671,30	671 —	671,35	671,35	671,35
Franco svizzero	200,30	200,30	200,20	200,30	199,75	200,30	200,35	200,30	200,30	200,30
Corona danese	100,02	100,02	99,50	100,02	99,50	100,05	100 —	100,02	100,02	100,02
Corona norvegese	111,13	111,13	111,50	111,13	111,70	111,10	110,96	111,13	111,13	111,13
Corona svedese	138,30	138,30	138,50	138,30	137,90	138,25	138,35	138,30	138,30	138,30
Fiorino olandese	226,10	226,10	226,25	226,10	224,60	226,10	225,77	226,10	226,10	226,10
Franco belga	15,5175	15,5175	15,53	15,5175	15,45	15,50	15,5025	15,5175	15,51	15,51
Franco francese	128,80	128,80	128,75	128,80	127,70	128,75	128,60	128,80	128,80	128,80
Lira sterlina	1486,60	1486,60	1486 —	1486,60	1480 —	1486,50	1484 —	1486,60	1486,60	1486,60
Marco germanico	236,65	236,65	237,25	236,65	236 —	236,60	237,15	236,65	236,65	236,65
Scellino austriaco	32,14	32,14	32,10	32,14	31,90	32,15	32,15	32,14	32,14	32,14
Escudo portoghese	24,89	24,89	24,85	24,89	24,70	24,85	24,78	24,89	24,89	24,89
Peseta spagnola	11,245	11,245	11,25	11,245	11,40	11,22	11,25	11,245	11,24	11,24
Yen giapponese	2,225	2,225	2,23	2,225	2,23	2,22	2,2225	2,225	2,22	2,22

Media dei titoli del 30 gennaio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,25
» 5 % (Ricostruzione)	98,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,40
» 5 % (Beni esteri)	95,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	97,225
» 6 % » » 1971-86	97,175
» 6 % » » 1972-87	96,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	101,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,25
Dollaro canadese	671,175
Franco svizzero	200,325
Corona danese	100,01
Corona norvegese	111,045
Corona svedese	138,325
Fiorino olandese	225,935
Franco belga	15,51
Franco francese	128,70
Lira sterlina	1485,30
Marco germanico	236,90
Scellino austriaco	32,145
Escudo portoghese	24,835
Peseta spagnola	11,247
Yen giapponese	2,224

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 346, è stato dichiarato irricevibile in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 16 settembre 1970 dal direttore di prima classe del ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato Coppa dott. Giuseppe avverso il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1968, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 ottobre 1969.

(815)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 320, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 20 febbraio 1968 dal direttore di divisione in pensione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Savino dott. Guglielmo avverso il giudizio complessivo di «ottimo» attribuitogli per l'anno 1966, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 5 luglio 1967.

(814)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 25 ottobre 1973, n. 541 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lacuale in comune di Porto Ceresio (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo mappale n. 1298 sub. 1 fronteggiante il mappale n. 1298 della superficie di mq. 63 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 6 aprile 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese: schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(664)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Alla pag. 4, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 27 dicembre 1973, in cui è pubblicato il decreto ministeriale 9 novembre 1973: «Ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e sedi delle commissioni censuarie distrettuali, stabilita ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650», in corrispondenza del distretto censuario VIII, dove è scritto: «Sede della commissione: *S. Damiano d'Asti.*», leggasi: «Sede della commissione: *Costigliole d'Asti.*».

(866)

REGIONE LIGURIA

Variante parziale al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1924 in data 5 dicembre 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova, per la destinazione a «servizi sanitari» di un'area sita nella zona di Voltri.

Copia del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(666)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernenti la revisione dei ruoli organici dei Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e il nuovo trattamento economico degli stessi;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

5) abbia conseguito la licenza elementare;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) *a)* di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, numero 319) e per i profughi dalla Libia (decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge il 13 ottobre 1970, n. 744);

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1948, n. 364);

3) a trentanove anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233 e art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267), salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni quaranta.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età;

4) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 dicembre 1947, n. 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25), fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di anni quarantacinque di età;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate (legge 3 aprile 1958, n. 467), per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a cinquantacinque anni per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e per gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni) e per i mutilati e invalidi del lavoro (legge 4 ottobre 1966, n. 849) e per le altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

n) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

o) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

p) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dallo aspirante e redatta su carta da bollo da L. 500 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda sarà certificata dal timbro a calendario del Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali. Peraltro si considereranno pervenute in tempo utile anche le domande spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda dovranno allegarsi tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso, e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potrà essere disposta, con decreto motivato dal Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno 6/10.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data da cui hanno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, in regola con le vigenti leggi sul bollo.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemerenze, da rilasciarsi dai competenti distretti militari.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati che siano stati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciati dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio, di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Le vedove e gli orfani di guerra per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure mediante attestato rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il coniuge o genitore deceduto per causa di servizio.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato rilasciato, a nome del padre del candidato, dalla amministrazione al servizio della quale il genitore ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dalla Libia ai sensi del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri

ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956. n. 1117.

Gli alto-atesini di cui alla lettera g) dell'art. 3, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

I candidati che beneficiano della disposizione di cui alla lettera *p*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sei classificati nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 9.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare e dallo ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la *dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo* all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 9 e lo stato di famiglia, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 7 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 10

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di commessi.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1974
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 12

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero
Direzione generale del personale e degli affari generali Viale America (E U R)
ROMA

Il sottoscritto nato a
(provincia di .) via . n. .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di conseguito in data presso l'istituto avente sede a (indicare eventualmente anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa di pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione ;

g) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo

Allega i sottoindicati documenti relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso.

Data

Firma

Autenticazione della firma

(604)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco aggiuntivo dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 409253 del 26 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 3 dicembre 1973, che approva l'elenco dei candidati, che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette, negli esami indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 402003;

Considerato che dagli accertamenti disposti nei confronti dei cinque candidati di cui all'art. 2 del sopracitato decreto, è risultata regolare la posizione dei candidati Bracci Paola, Curti Francesco, Paolini Renata, Piazza Enrico, Schembri Alfonso, per cui può essere sciolta la riserva posta a loro carico;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti col citato decreto ministeriale n. 402003 del 13 agosto 1971:

N. d'ord.	Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Bracci Paola	7,000	6,500	13,500
2	Curti Francesco	7,000	7,000	14,000
3	Paolini Renata	7,950	7,500	15,450
4	Piazza Enrico	7,100	6,600	13,700
5	Schembri Alfonso	7,250	6,200	13,450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(726)

REGIONE TOSCANA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Grosseto n. 1509 in data 18 marzo 1971, con il quale venne indetto, tra l'altro, pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Vista la propria deliberazione n. 2448 in data 19 dicembre 1972 con la quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Vista la propria deliberazione n. 2449 del 19 dicembre 1972 con la quale è stata dichiarata la vincitrice del concorso sopraindicato;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Scarlino, ha rinunciato alla condotta stessa;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Lida Bonelli che segue in graduatoria la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Scarlino ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto l'art. 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11, concernente le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera;

A voti unanimi;

Delibera:

L'ostetrica Lida Bonelli è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Scarlino.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana, e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Grosseto ed a quello del comune interessato.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(642)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 5 marzo 1973, n. 125, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Visto il proprio successivo decreto 5 novembre 1973, n. 1679, con il quale sono state stralciate dal bando di concorso predetto le condotte mediche di Nebbiuno, Premosello e Vogogna nonché quella consorziale di Verbania Trobaso-Cossogno-S. Bernardino Verbano;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1973, n. 619, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali della predetta commissione, nonché la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Reguzzoni Carlo . . . . . . punti 70,085
2. Oldrini Domenico . . . . . . » 68,765
3. Zanetta Lorenzo . . . . . » 64,770
4. Bottarelli Erminio . . . . . . » 59,845
5. Vecoli David . . . . . » 58,160
6. Boriosi Gino . . . . . » 58,000
7. Masetti Giuseppe Francesco . » 57,585
8. Cavallini Orazio . . . . . . » 56,510
9. Antonioletti Renzo . . . . . . » 55,649
10. Zanini Gino . . . . . . » 54,415
11. Ramolini Marcello . . . . . » 54,120
12. Gavinelli Maria Lucia . . . . » 53,772
13. Vastano Gerardo . . . . » 53,192
14. Montagna Pietro . . . . . . » 53,040
15. Benassi Gastone . . . . » 51,228
16. Cosentino Giovanni . . . . . » 50,465
17. Pasini Mario . . . . . . » 49,675
18. Astini Gian Piero . . . . . . » 47,244
19. Faccenda Pier Angelo . . . . » 46,000
20. De Costard De St. Leger Franco . . » 44,600
21. Melano Gian Carlo . . . . . » 44,420
22. Di Virgilio Raffaello . . . . . » 43,220
23. De Salvia Francesco . . . . . » 42,500
24. Salafrica Michele . . . . . . » 42,300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 4 dicembre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, n. 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;

Ravvisata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Tenuta presente la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie; approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Reguzzoni Carlo: condotta di Invorio;
2) Oldrini Domenico: condotta di Villadossola;
3. Zanetta Lorenzo: condotta di Mergozzo;
4) Bottarelli Erminio: consorzio medico di Gozzano-Bolzano N.-Briga N.;
5) Vecoli David: condotta di Cameri;
6) Boriosi Gino: condotta di Ameno;
7) Masetti Giuseppe Francesco: condotta di Novara n. 4 (S. Gaudenzio, S. Martino, Agognate);
8) Cavallini Orazio: condotta di Galliate;
9) Antonioletti Renzo: condotta di Formazza;
10) Zanini Gino: consorzio medico di Falmenta-Cavaglio Spoccia-Cursolo Orasso-Gurro;
11) Ramolini Marcello: condotta di Novara n. 2 (S. Eufemia, Bicocca, Olengo);
12) Gavinelli Maria Lucia: condotta di Gignese;
13) Vastano Gerardo: condotta di Calasca Castiglione;
14) Montagna Pietro: condotta di Sozzago;
15) Benassi Gastone: condotta di Casalbeltrame;
16) Cosentino Giovanni: condotta di Trarego Viggiona;
17) Astini Gian Piero: condotta di Trasquera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 4 dicembre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: CATANIA

(729)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio 61.3/3538 in data 3 gennaio 1974 e la proposta del locale ordine provinciale dei medici chirurghi numero 2227/MDP/cm in data 5 novembre 1971;

Viste le segnalazioni di competenza dei comuni interessati relativamente al componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, su terna proposta dal locale ordine provinciale dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo unico della legge n. 220 dell'8 marzo 1968;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9, 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 6;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto di cui alla premessa, è così costituita:

Presidente:

Martino dott. Antonio, in servizio presso la regione Emilia-Romagna.

Componenti:

Cennamo prof. Mario, in servizio presso la regione Emilia-Romagna;
Cacciari prof. Carlo, primario medico presso l'ospedale maggiore di Bologna;
Forni prof. Giovanni, primario chirurgo presso l'ospedale maggiore di Bologna;
Buttelli dott. Mario, medico condotto di Grizzana.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 9 gennaio 1974

Il medico provinciale: TANAS

(827)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. 31.

Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di controllo e loro indennità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 83 *del* 29 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato e le sezioni di controllo, di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e all'art. 58 dello statuto, sono convocati dai rispettivi presidenti almeno due giorni prima della data fissata per le adunanze, le quali debbono avere luogo di norma almeno due volte la settimana.

I componenti supplenti intervengono alle sedute, con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. Essi sono altresì convocati per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale, ovvero quando il numero o la complessità degli affari in discussione ne richiedano la partecipazione. In tali casi, i componenti supplenti non hanno diritto di voto.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle adunanze, è dovuta a tutti i componenti del comitato e delle sezioni di controllo una indennità di presenza di L. 10.000 lorde.

Ai componenti non residenti nel comune in cui ha sede il comitato o la sezione di controllo, ma in un comune della stessa provincia, è dovuto un rimborso di spese forfettizzato di L. 4.000 per ogni giornata di presenza.

Ai componenti residenti in comuni di una provincia diversa da quella ove ha sede il comitato o la sezione di controllo, è dovuto il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute.

Ai presidenti del comitato e delle sezioni compete una indennità mensile lorda di L. 100.000 in luogo dei rimborsi spese previsti al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Gli oneri per le indennità e rimborso spese per i componenti del comitato e delle sezioni di controllo sono autorizzati, per l'esercizio 1973, nei limiti di somma di cui al capitolo 07100 « Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo » del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 agosto 1973

p. Il presidente della giunta regionale
L'assessore: FERRARI

(676)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. 33.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, dello « Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale. Museo-monumento al deportato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 105 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente al comune di Carpi; al comune di Modena; alla provincia di Modena; all'Associazione nazionale ex deportati; all'Associazione nazionale ex internati; all'Unione delle comunità israelitiche; all'Associazione nazionale combattenti e reduci; all'Associazione nazionale partigiani d'Italia; all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; alla Federazione italiana volontari della libertà; alla Federazione italiana associazioni partigiane; all'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti; all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, alla costituzione dell'« Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale. Museo-monumento al deportato ».

Art. 2.

L'Istituto, costituito con apposito atto e retto dallo statuto, che fa parte integrante dell'atto costitutivo, assumerà, nelle forme e nei modi previsti dal codice civile, la veste giuridica della associazione riconosciuta.

Art. 3.

L'Istituto si ispira ai valori della dignità, uguaglianza e libertà degli uomini, senza distinzioni di razza, ideologia o fede religiosa, e agli ideali di pace e fratellanza tra i popoli.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sulla deportazione politica e razziale raccogliendo materiali, cimeli e documenti; a detto fine costituisce, aggiorna e arricchisce un archivio storico, un centro di documentazione e un museo permanente.

Art. 4.

Spetta al consiglio regionale provvedere alla nomina dei rappresentanti della regione Emilia-Romagna nella associazione. Tali rappresentanti rispondono della loro attività al consiglio regionale.

Art. 5.

L'atto costitutivo e lo statuto della associazione devono essere approvati dal consiglio regionale prima della loro sottoscrizione.

Art. 6.

La regione Emilia-Romagna concorre nelle spese di funzionamento dell'Istituto di cui all'art. 1 mediante l'erogazione di un contributo annuo.

Per l'esercizio 1973, l'ammontare di tale contributo è stabilito in L. 50.000.000.

Negli anni successivi al 1973 la misura del contributo di cui al primo comma del presente articolo sara determinata annualmente con legge di bilancio.

Art. 7.

Per l'esercizio 1973, al finanziamento dell'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 6 la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo numero 48100 del bilancio — per l'esercizio medesimo — utilizzando a tal fine una parte della somma destinata indicativamente al funzionamento del centro di ricerche psico-pedagogiche per l'apprendimento logico-matematico-linguistico-naturalistico nella scuola di base, di cui alla apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. n 48100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . L. 50.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. n. 13080. — Contributo annuale regionale all'Istituto di studi e documentazione internazionale sulla deportazione politica e razziale. Museo-monumento al deportato, per le spese di funzionamento (c.n.i.) - (Titolo I - sezione II - categoria IV - rubrica IV) . . . . . . L. 50.000.000

All'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Progetto di legge regionale per l'istituzione di un centro di ricerche psico-pedagogiche per l'apprendimento logico-matematico-linguistico-naturalistico nella scuola di base da lire 200.000.000 a L. 150.000.000.000 = L. 50.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 novembre 1973

FANTI

(677)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1973, n. 34.

Modificazione della copertura finanziaria della legge regionale 8 giugno 1973, n. 22 « Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12 relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 8 giugno 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1973 a L. 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 "Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" quale quota parte della assegnazione complessiva di L. 6.500.000.000, attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 8 giugno 1973, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) L. 1.000.000.000

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70100. — Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane (legge regionale 22 novembre 1972, n. 12)» (c.n.i.) (titolo II - sezione IV - categoria XI - rubrica X) L. 1.000.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44 secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 novembre 1973

FANTI

(678)

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1973, n. 35.

Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 108 *del* 15 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva nonché l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica nei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 sono eseguiti a totale carico della regione Emilia Romagna.

Art. 2.

Il consiglio regionale, previa consultazione con le comunità montane e le province, approva i programmi di intervento con particolare riguardo al proseguimento dei programmi di forestazione e di ricostituzione boschiva, al completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché alle esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d'opera locale.

Art. 3.

Per gli interventi eseguiti direttamente dalla Regione, gli uffici periferici della medesima provvedono alla progettazione, assumendo la mano d'opera necessaria. I progetti esecutivi e le eventuali varianti dei medesimi sono sottoposti per l'approvazione alla giunta regionale che dispone altresì per l'operazione di collaudo e per la relativa liquidazione.

Art. 4.

Per quanto attiene la gestione dei lavori eseguiti in economia a cura degli uffici regionali la liquidazione della spesa viene effettuata dal presidente della giunta regionale fatta salva la delega da parte di quest'ultima a favore dell'assessore competente.

Nel caso di lavori affidati in concessione l'erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere incluse nei programmi approvati viene disposta dalla giunta mediante l'anticipazione, rispettivamente nella misura del 45 per cento della spesa ammissibile dopo l'inizio dei lavori, del 45 per cento quando le opere eseguite sono di importo non inferiore ai due terzi dell'anticipazione iniziale, del 10 per cento sulla base delle risultanze del collaudo eseguito.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 1973 in lire 1.450.000.000, la amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1973, e la iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 « Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 04200. — Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi di sviluppo (art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281) . . L. 1.450.000.000

PARTE SPESA

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 67150. — Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva e per opere di sistemazione idraulica dei terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (titolo II - sezione IV - categoria IX - rubrica III) . . . . . L. 1.450.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 novembre 1973

FANTI

(679)

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1973, n. 36.

Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 21 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la nomina di commissioni e comitati nel settore sanitario, di cui alla legge regionale 12 marzo 1973, n. 16, quando è prevista la partecipazione alle commissioni e ai comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli enti locali, la scelta può essere effettuata, ferme restando le modalità di designazione e di nomina stabilite nella legge regionale anzidetta, anche tra gli ufficiali sanitari di ruolo o interini, in servizio presso i comuni o consorzi di vigilanza igienica e profilassi della regione Emilia-Romagna.

Gli ufficiali sanitari di cui al comma precedente debbono avere la medesima anzianità di servizio prevista per i medici trasferiti o comandati alla Regione dalle rispettive norme di legge, secondo l'equiparazione delle qualifiche all'anzianità stessa stabilita dall'art. 6 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16. A tale fine si cumulano i servizi di ufficiale sanitario prestati presso enti diversi.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge hanno carattere transitorio, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 marzo 1973, n. 16.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 novembre 1973

FANTI

(680)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. **37.**

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 22 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopo della legge

La presente legge, in attuazione dell'art. 3, III comma lettera *e*) e *f*), dello statuto, intende concorrere, con la concessione di contributi in conto capitale, al rinnovamento del sistema distributivo favorendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti al dettaglio, anche con la partecipazione di produttori agricoli o di operatori turistici, e l'espansione della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci.

Gli interventi finanziari, aventi durata triennale, hanno carattere straordinario ed integrativo rispetto alle agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali.

Art. 2.

Iniziative ammesse a contributo

Gli interventi finanziari di cui al presente articolo riguardano programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a impianti di deposito merci, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'area;

b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative agli impianti di deposito merci.

Art. 3.

Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono:

a) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

b) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio e produttori agricoli, costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

c) gruppi d'acquisto e loro consorzi tra esercenti il commercio al dettaglio ed operatori turistici costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria;

d) cooperative di consumo e loro consorzi, aventi come attività l'esercizio del commercio al dettaglio.

Art. 4.

Misura dei contributi

Ai soggetti di cui all'art. 3 i contributi in conto capitale sono concessi nella misura massima del 20 % della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi d'investimento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Domande per la concessione di contributi

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2.

Le domande che fanno carico allo stanziamento per l'anno 1973 debbono essere presentate entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi dovranno essere presentate entro il mese di febbraio di ogni anno. Esse potranno riguardare opere i cui lavori debbano ancora essere iniziati o forniture ancora da eseguire ovvero lavori o forniture che hanno avuto inizio dopo il 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

Le richieste di contributi relative all'anno 1973 potranno riguardare anche opere che hanno avuto inizio dopo il primo gennaio 1972 e che erano in corso alla data del primo gennaio 1973 o forniture eseguite dopo il primo gennaio 1972.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa;

b) il certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;

c) la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato;

d) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

I sindaci dei comuni trasmettono, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, al presidente della giunta regionale le domande ricevute nei termini di cui al secondo comma, la documentazione allegata, il parere della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nonchè il parere del comune in ordine alla validità economica della iniziativa e alla sua conformità agli indirizzi urbanistici e alle previsioni di eventuali piani del traffico.

Art. 6.

Graduatoria delle richieste

Le domande saranno sottoposte all'esame di una commissione tecnica regionale, la quale esprime su di esse, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento il proprio motivato parere e propone l'ammontare del contributo da concedersi, calcolato nei limiti previsti dall'art. 4.

La commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui preventivi di spesa; può chiedere altresì modifiche o varianti ai progetti tecnici ed ai preventivi di spesa.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la graduatoria delle domande. Sulla base di detta graduatoria la giunta regionale delibera la concessione dei contributi, determinando le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione ed, eventualmente, i termini relativi alla esecuzione degli interventi.

La delibera della giunta regionale viene pubblicata per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 7.

Commissione tecnica regionale

La commissione tecnica regionale, di cui al precedente articolo 6 è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta:

dall'assessore al commercio con funzioni di presidente;

da tre funzionari della Regione, scelti fra quelli che prestano la propria attività nei settori del commercio, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici;

da due esperti in problemi della distribuzione designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti al dettaglio a posto fisso maggiormente rappresentative nella regione;

da due esperti designati dai consorzi economici tra dettaglianti maggiormente rappresentativi nella regione;

da tre esperti designati dalle associazioni cooperative, legalmente riconosciute, maggiormente rappresentative nella Regione;

da tre esperti designati dal consiglio regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

Art. 8.

Liquidazione dei contributi

La giunta regionale provvede alla liquidazione del contributo sulla base dell'accertamento effettuato tramite i propri servizi tecnici o avvalendosi degli uffici del comune interessato, previa intesa con lo stesso.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto con deliberazione della giunta regionale, in misura proporzionale alla spesa accertata.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200 000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974 e di L 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1975.

Per l'esercizio 1973 alla spesa di L. 200 000.000 la Regione fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Per gli anni successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione degli esercizi finanziari medesimi.

Alla maggior spesa di L. 50.000.000 prevista nell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alle spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale di cui all'art. 7 l'amministrazione regionale provvede coi fondi del cap. 25900 « Spesa per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione — di consigli, commissioni e comitati » del bilancio di previsione dell'esercizio 1973 e degli esercizi futuri.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione L. 200.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 71100. — Contributi in conto capitale per lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci (titolo II sezione IV categoria 11ª rubrica 12) . L. 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 novembre 1973

FANTI

(681)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1973, n. **38.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 113 *del* 22 *novembre* 1973)

(682)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100740310)